

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 56/2014 istitutiva delle Città metropolitane indirizza gli enti metropolitani a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza;

PREMESSO che:

- lo Statuto della Città metropolitana, all'art.30 e ss., prevede e disciplina le diverse forme di collaborazione fra la Città metropolitana ed i Comuni;
- i mutamenti, determinati dall'evoluzione della normativa statale (L.56/2014) e dalla normativa regionale successivamente approvata (L.R. 32/2015), hanno finalmente prodotto una ridefinizione del livello di governo intermedio;
- la Città Metropolitana ha proposto ai Comuni metropolitani di concludere un accordo quadro per favorire il migliore esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione di opere, interventi e programmi di intervento in diversi ambiti di materie a rilevanza metropolitana in relazione all'attuazione del PNRR;

PREMESSO inoltre che:

- L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Per l'Italia il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme.
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU); La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestati a tassi agevolati).
- Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale, e si organizza lungo sei missioni: "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura"; "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica"; "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile"; "Istruzione e Ricerca"; "Inclusione e Coesione" e la missione, "Salute"; si tratta di un intervento che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. Il PNRR contribuirà in modo sostanziale a ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere.
- Il governo del Piano prevede una responsabilità diretta dei Ministeri e delle Amministrazioni locali per la realizzazione degli investimenti e delle riforme, di cui sono i soggetti attuatori, entro i tempi concordati, e per la gestione regolare, corretta ed efficace delle risorse. È significativo il ruolo che avranno gli Enti territoriali, a cui competono investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro;
- Che con il D.L. 6 maggio 2021 n.59 è stato approvato il Piano per gli investimenti complementari al PNRR, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" prevede che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione in oggetto possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei

progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

- le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi in oggetto rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

DATO ATTO che:

- la Città Metropolitana si è dotata del proprio Piano strategico di cui all'articolo 1, comma 44, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il Piano strategico costituisce atto di indirizzo per l'ente metropolitano e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio;
- con successive deliberazioni del Consiglio metropolitano è stato altresì approvato il Piano Territoriale Metropolitano ed il Piano urbano della mobilità sostenibile;
- gli obiettivi e le azioni descritte negli strumenti di programmazione richiamati sono obiettivi comuni agli enti metropolitani e sono coerenti con le indicazioni del PNRR;

ATTESO che;

- per l'attuazione degli obiettivi descritti negli strumenti di programmazione citati è richiesta una intensa collaborazione tra gli enti essendo le politiche di area vasta e quelle di prossimità perseguibili solo con un più intenso raccordo delle azioni poste in essere dai diversi governi locali, raccordo che presuppone e richiede la definizione di una più intensa collaborazione tra gli apparati e le strutture organizzative, anche indirette, degli enti;
- che Questa Amministrazione è interessata a migliorare la propria capacità di investimento e a semplificare le procedure in funzione dell'attuazione delle misure e dell'utilizzo delle risorse contenute e stanziare nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'art.1 del D.L. 59/2021;

CONSIDERATO che

- è interesse di Questa Amministrazione addivenire alla stipula di un accordo ex-art 15 della legge 241/90 con la Città Metropolitana di Milano, per favorire un'azione coordinata dei rispettivi uffici, intesa che si inserisce all'interno del quadro del principio di matrice costituzionale di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche;
- il comma 44 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che "d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";
- l'art. 30 del Tuel prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del Tuel stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la

costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- nel novero degli uffici possono essere inclusi tanto le unità organizzative in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente, quanto le aziende speciali o le società partecipate in house, soggetti questi ultimi che solo formalmente sono terzi rispetto all'ente controllante, ma che sostanzialmente, per una serie di specificità, possono essere equiparati a un «ufficio interno» dell'amministrazione di riferimento;

- l'art.15 della Legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

ATTESO che l'accordo di cui all'oggetto è aperto all'adesione di tutti gli enti locali appartenenti alla Città Metropolitana di Milano;

DATO ATTO che a valle dell'accordo in oggetto saranno sottoscritti specifici accordi attuativi tra i singoli comuni e la Città Metropolitana che individueranno la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse effettivamente disponibili ed ai rapporti finanziari;

VISTO lo schema di accordo in allegato, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, già adottato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione assunta in data (21/07/2021);

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art.42, comma 2, del TUEL;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

DELIBERA

1. Di APPROVARE l'allegato schema di accordo, regolante i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni metropolitani per il miglioramento delle capacità di investimento in relazione all'attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e nel Piano per gli investimenti complementari al PNRR, e per la migliore attuazione delle politiche descritte dal Piano strategico metropolitano con particolare riguardo ai temi della digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

2. DI DARE ATTO che a valle dell'accordo in oggetto saranno sottoscritti specifici accordi attuativi fra i singoli comuni metropolitani e la Città Metropolitana che saranno sottoposti all'esame ed approvazione consiliare, con i quali sarà individuata la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea, tra quelle ipotizzata dall'accordo, in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili ed ai rapporti finanziari;

3. Di AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'ente, del deliberato accordo; con facoltà di apportare in sede di stipula quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili per la piena e migliore esecuzione del presente atto, con promessa di rato e valido.